



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 novembre 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Giuseppe Utili (tessera FISE n. 001516/E).

**PREMESSO CHE**

- con atto d'incolpazione depositato in data 25 ottobre 2017, con allegata produzione documentale, il signor Giuseppe Utili è stato deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.);
- nel medesimo atto la Procura Federale ha rilevato che il presente procedimento è stato instaurato a seguito di segnalazione pervenuta dopo la pubblicazione, sulla rivista "Cavallo Magazine", di un articolo che riportava, testualmente: *"Droga: scoperta cannabis in maneggio del milanese. I Carabinieri del Comando locale della Stazione di San Colombiano al Lambro, cittadina città metropolitana di Milano, hanno rinvenuto 40 piante all'interno di un maneggio di equitazione. Il titolare del maneggio, un 43enne italiano, sorpreso dai Carabinieri mentre innaffiava le piantine, è stato arrestato"*;
- all'esito dell'istruttoria la Procura Federale ha promosso azione disciplinare nei confronti del signor Giuseppe Utili, per violazione dell'art. 1 R.G., nella parte in cui stabilisce che costituiscono illeciti disciplinari i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati;
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 29 novembre 2017, disponendo la comunicazione al signor Giuseppe Utili ed alla Procura Federale;



- 
- il Deferito si è costituito in giudizio con memoria depositata il 20 novembre 2017, nella quale ha rilevato che la “*coltivazione di canapa indiana*” per la quale è stato tratto in arresto il 25 luglio 2017 era “*del tutto presunta, in quanto si sostanzitava in alcuni vasi da giardino abbandonati in un campo incolto, nei quali crescevano stentate piantine di canapa, asfittiche, non annaffiate né concimate, prive di inflorescenza e pertanto radicalmente INUTILIZZABILI A FINI DI CONSUMO STUPEFACENTI*”. Ha altresì rilevato che in sede di udienza di convalida è stata disposta la sua immediata liberazione senza alcuna misura in attesa del processo, fissato nella forma del rito abbreviato il 4 dicembre 2018. Ha contestato la rilevanza penale della condotta addebitatagli e, in ogni caso, la rilevanza disciplinare, sia perché non si tratta di illecito positivamente normato in sede federale, sia perché non si tratta di illecito sportivo né *ex art. 1* né *ex art. 2* del Regolamento di Giustizia FISE, sia perché la condotta contestata non attiene all’attività sportiva o federale. Ha concluso chiedendo, in via principale il proscioglimento dal procedimento, per carenza di rilevanza ai fini disciplinari o per la diversa motivazione che risulterà di giustizia; in via subordinata la sospensione del procedimento disciplinare sino al passaggio in giudicato della sentenza penale;
  - all’udienza del 29 novembre 2017 il Tribunale ha chiesto chiarimenti in ordine al luogo del rinvenimento delle piantine di canapa. La Procura ha dichiarato che dall’istruttoria è emerso che le piante si trovavano in un terreno confinante, collegato con il maneggio e nella disponibilità del maneggio stesso in quanto utilizzato con il consenso del proprietario.  
Il Deferito ha dichiarato che il campo di cui trattasi è un campo coltivato di proprietà di un terzo, del quale ha comodato d’uso, che ha adibito a paddock nella parte non coltivata, ad uso esclusivo del sig. Giuseppe Utili. Il campo è collegato al maneggio da un cancelletto aperto;
  - la Procura ha altresì precisato che il rilievo, in ambito federale, del comportamento ascritto al Deferito è legato alla qualifica dello stesso, non semplice tesserato ma Istruttore federale e vicepresidente del C.I. di appartenenza;
  - la Difesa del Deferito ha contestato la rilevanza disciplinare del comportamento addebitato al signor Utili, rilevando che il campo limitrofo in cui sono state rinvenute le piante non è nella disponibilità dei soci del circolo “*non essendo raggiungibile da parte dei tesserati il campo in cui si trovavano le piante*”. Ha rilevato inoltre che “*non c’è collegamento con l’attività di istruttore*”, insistendo nella richiesta di incompetenza o di irrilevanza;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- all'esito della discussione, il Sostituto Procuratore Federale si è riportato all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, ed ha concluso per l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6, lett d), e), f)* di due mesi e dell'ammenda di € 2.000,00; la Difesa del Deferito, riportandosi alla memoria depositata, ha riformulato le conclusioni ivi rassegnate, chiedendo in via principale il riconoscimento del difetto di giurisdizione del Tribunale adito; in subordine, il proscioglimento/assoluzione nel merito; in ulteriore subordine la sospensione del procedimento disciplinare fino all'udienza penale del 4 dicembre 2018;
  - il Tribunale si è riservato.

#### RILEVATO CHE

- la violazione contestata al Deferito con l'atto di incolpazione, e cioè il possesso di sostanze vietate, è sanzionata dal Regolamento Antidoping Equini EAD (d'ora innanzi, per brevità, anche Regolamento EAD), che all'art. 2.5, rubricato "***Possesso di una Sostanza Bandita o impiego di una Procedura Vietata dal Regolamento EAD***", statuisce che: "*È fatto divieto a tutti i tesserati di detenere Sostanze Bandite o strumenti atti ad Adottare Procedure Vietate senza giustificato motivo*". E la *cannabis* è ricompresa nella *Equine Prohibited Substances List*, quale sostanza *BANNED*;
  - questo Tribunale Federale condivide l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità che, in ossequio alle indicazioni della Consulta (cfr. sentenza 109/2016 della Corte Costituzionale), ritiene di allineare la fattispecie criminosa della coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti *ex art. 73 d.p.r. 309/1990 (T.U. stupefacenti)* al canone della offensività "in concreto", che si realizza quando la pianta, se matura, ha raggiunto la soglia di capacità drogante minima (cfr. Cass. pen. 2548/2016; Cass. pen. 5254/2016);
  - anche ai fini dell'applicazione del Regolamento EAD rileva la soglia di capacità drogante raggiunta dalla pianta;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 novembre 2017 il Tribunale Federale, con provvedimento del 7 dicembre 2017, ha riqualificato il fatto quale violazione dell'art. 2.5 del Regolamento EAD, e ha disposto la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE, sino all'acquisizione agli atti del Tribunale Federale dell'esito della consulenza tossicologica disposta dall'Autorità penale procedente, con onere a carico della Procura Federale.

#### CONSIDERATO CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- in data 17 gennaio 2019 la Procura Federale ha depositato agli atti del presente procedimento l'accertamento tecnico effettuato dalla "Legione Carabinieri Lombardia" il 21 ottobre 2017, trasmessogli, su richiesta, dalla Difesa del Deferito;
  - dalla lettura dell'accertamento tecnico non è risultato chiaro a questo Tribunale se la pianta avesse raggiunto la soglia di capacità drogante minima, ai fini della offensività "in concreto", con particolare riferimento agli equidi;
  - il Tribunale Federale, con provvedimento del 21 gennaio 2019, ha incaricato la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli di verificare, alla luce dell'accertamento tecnico della "Legione Carabinieri Lombardia" del 21 ottobre 2017, se la pianta avesse raggiunto la soglia di capacità drogante minima per un cavallo, ed ha fissato l'udienza di discussione per il 28 gennaio 2019;
  - in data 25 gennaio 2019 la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli ha fornito il chiesto chiarimento;
  - all'udienza del 28 gennaio 2019 la Procura ha chiesto termine per esaminare la consulenza tecnica della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli;
  - il Tribunale Federale ha concesso termine alle Parti per deduzioni alla consulenza tecnica della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli, e ha rinviato la discussione all'udienza del 20 febbraio 2019;
  - le Parti hanno depositato memorie autorizzate nei termini;
  - all'udienza del 20 febbraio 2019 il legale del Deferito non è comparso, per impossibilità sua e del Deferito comunicata con PEC del 18 febbraio 2019, PEC nella quale ha rassegnato le conclusioni rinviando a quelle formulate nell'ultima memoria depositata agli atti, alla quale si è integralmente riportato;
  - la Procura, riportandosi agli atti depositati, ha concluso per l'applicazione della sanzione minima edittale prevista dall'art. 9 Regolamento EAD di 2 (due) anni di sospensione e dell'ammenda non inferiore a € 10.000,00 (diecimila), ridotta alla metà per la collaborazione prestata dal Deferito;
  - il Tribunale si è riservato.

\* \* \*

**I.** Occorre preliminarmente rilevare che il Deferito, dopo aver formulato nel primo atto difensivo eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale Federale, ha rinunciato alla detta eccezione in sede conclusionale, dichiarando espressamente di riportarsi alle conclusioni formulate nell'ultima memoria depositata agli atti il 7 febbraio 2019, nella quale ha chiesto "*l'assoluzione dell'Utili, con la formula che risulterà più appropriata*".



Federazione Italiana Sport Equestri

In ogni caso, è da rilevare che il comportamento contestato al signor Utili, oltre che in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, riferibili all'attività sportiva o federale, a cui sono tenuti, nei confronti di chiunque tutti i tesserati (*ex art. 1, comma 1, R.G.*), è espressamente previsto e sanzionato dall'art. 2.5 del Regolamento EAD, che vieta ai tesserati la detenzione di Sostanze Bandite.

Non può, pertanto, essere revocata in dubbio la competenza a decidere di questo Tribunale Federale.

**II.** Questo Tribunale ha ritenuto di applicare il Regolamento EAD alla fattispecie in esame, avendo il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica.

La riqualificazione del fatto – o specificazione dello stesso – è, infatti, ammessa nel nostro Ordinamento nazionale (*cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 17075 del 24 agosto 2015*) e, pertanto, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 21 R.G., anche nell'Ordinamento sportivo. Nella fattispecie in esame alla riqualificazione non osta neppure il principio del giusto processo e del contraddittorio. La riqualificazione giuridica del fatto effettuata *ex officio* viola, infatti, il principio del giusto processo e del contraddittorio solo nei casi in cui il titolo di reato ravvisato dal giudice sia più grave e l'imputato non ne abbia avuto conoscenza, ai fini della predisposizione di un'adeguata difesa, in alcuna fase della procedura (*cfr., ex multis, sentenza Drassich c. Italia - Corte europea dei Diritti dell'Uomo, 11.12.2007, n. 25575*). Nel caso di specie la riqualificazione è stata effettuata da questo Tribunale all'esito della prima udienza, prima dell'attività istruttoria e dell'udienza di discussione. Il Tribunale ha, altresì, concesso ulteriore termine alle Parti per esercitare compiutamente il diritto di difesa, mediante il deposito di memorie autorizzate, che le Parti hanno depositato.

La violazione del Regolamento EAD, inoltre, con specifico riferimento all'illecito contestato, non aggrava la posizione giuridica del Deferito, non introducendo alcun *quid pluris* al comportamento ascrittogli. Non introduce, infatti, la responsabilità oggettiva (*ex art. 3 dello stesso Regolamento*) che è invece prevista per le altre ipotesi di violazione dell'art. 2 del Regolamento EAD per i soli "soggetti responsabili". A norma del Regolamento EAD, "*Al fine dell'attribuzione della responsabilità, si considera "Soggetto Responsabile" l'atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il Controllo ECM e EAD. La sua responsabilità si esercita anche durante la gestione e cura del cavallo nei vari ambienti (es. nel box, nelle scuderie e nei luoghi interni ed esterni all'evento). L'inadeguatezza o la carenza della sicurezza in tali luoghi non costituisce esenzione di responsabilità. Il Soggetto Responsabile non è esentato dalle proprie responsabilità se ricorrono negligenza, imprudenza, imperizia o mancata conoscenza di norme o regolamenti*". Tale non può essere considerato il Deferito.



\* \* \*

III. Tanto premesso, e passando, per quanto di competenza di questo Tribunale, all'esame del merito, la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli, con nota del 25 gennaio 2019, ha rilevato che: *“In base ai contenuti di THC riscontrati nei campioni analizzati, ben al di sopra di quelli massimi ammessi in Europa per la produzione di canapa destinata all'alimentazione animale (0.2%), si ritiene che i reperti, così come esaminati dai carabinieri, sono da ritenere non conformi alle normative emanate per tutelare la salute di un animale, quindi in grado di produrre effetti che alterano la normale fisiologia di un cavallo”*.

Nelle note autorizzate depositate il 5 febbraio 2019 la Procura Federale ha precisato di ritenere *“che il Sig. Giuseppe Utili abbia violato oltre che l'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. anche l'art. 2 del medesimo Regolamento e l'art. 2.5 del Regolamento EAD”*.

Atteso che nell'atto di deferimento si contesta all'incolpato la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, e che all'esito della prima udienza, e prima dell'istruttoria e dell'udienza discussione questo Tribunale ha riqualificato il fatto, specificandolo quale violazione anche dell'art. 2.5 del Regolamento Anti-Doping Equini EAD, deve considerarsi tardiva la contestazione della violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FISE, in quanto formulata per la prima volta in sede di note autorizzate.

Nella memoria autorizzata depositata dalla Difesa del signor Utili in data 7 febbraio 2019 il Deferito ha evidenziato una supposta irrilevanza della perizia tecnica della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli della FISE ai fini della presente procedura, argomentando in maniera apodittica, priva di allegazioni probatorie e non supportata da alcuna evidenza scientifica.

La Difesa non coglie inoltre nel segno, nella parte in cui ritiene la violazione ascritta al Deferito riferita *“ad una qualsiasi volontà riconducibile all'art. 2 del Reg. Giustizia”*. Non coglie nel segno perché la violazione contestata al Deferito, come già rilevato, non è quella di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FISE, bensì quella di cui all'art. 2.5 del Regolamento Anti-Doping Equini EAD, che fa *“divieto a tutti i tesserati di detenere Sostanze Bandite (...) senza giustificato motivo”*. Atteso che la *cannabis* è ricompresa nella *Equine Prohibited Substances List* della FEI, l'espressa previsione normativa non lascia spazio ad esercizi interpretativi, per quanto suggestivi possano apparire.

Né rilievo alcuno, ai fini della su esposta violazione, può attribuirsi al luogo della coltivazione, non richiedendo, la norma richiamata, che la detenzione avvenga all'interno di una struttura affiliata/aggiunta alla FISE.



IV. Del pari infondata appare la Difesa nella parte in cui ritiene, ai fini dell'art. 1 R.G., “*non censurabile da FISE la coltivazione per altri motivi, i quali tutti esulano dalla competenza della FISE e rientrano nella sfera personale e insindacabile (da FISE) dell'interessato*”. L'art. 1 R.G. statuisce, al comma 1, che “*Costituiscono altresì illeciti disciplinari (...) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva /o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.*”

Nel corso della prima udienza il signor Giuseppe Utili ha dichiarato che il campo nel quale sono state rinvenute le piantine di *cannabis* “*è un campo coltivato di proprietà di un terzo, del quale ha comodato d'uso, avendolo adibito a paddock nella parte non coltivata, ad uso esclusivo del sig. Giuseppe Utili. Il campo è collegato al maneggio da un cancelletto aperto. Chiunque può accedervi*”.

Nel corso dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale è altresì emerso che, al momento dell'irruzione dei Carabinieri, il signor Utili si trovava nel terreno con un'allieva per recuperare un cavallo ivi al pascolo (cfr. dichiarazioni del signor Giovanni Utili, all. 3 all'atto di deferimento).

Considerato il ruolo svolto dal signor Giuseppe Utili all'interno dell'associazione sportiva, del quale al momento dei fatti era vice Presidente e rappresentante dei tecnici, oltre che Istruttore federale di 1° livello, l'utilizzo da parte sua del campo limitrofo (“*adibito a paddock nella parte non coltivata, ad uso esclusivo del sig. Giuseppe Utili*”) poteva ben ingenerare nell'utenza la convinzione che si trattasse di un *unicum* con il circolo ippico. Dal che discende il rilievo, in ambito sportivo/federale, della condotta ascritta, che riconduce la violazione anche nell'alveo dell'art. 1.1 R.G..

V. Con riferimento, infine, alla riduzione della metà della sanzione minima edittale, richiesta dalla Procura Federale in sede di conclusioni, per la fattiva collaborazione del Deferito, la stessa è prevista dall'art. 10 del Regolamento Antidoping Equini (EAD) “*in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento di violazioni del presente regolamento da parte di soggetti sottoposti a procedimento disciplinare*”. Non risulta agli atti del giudizio né ammissione di responsabilità da parte del Deferito, né collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento della violazione ascrittagli, non potendosi considerare tale la trasmissione dell'accertamento tecnico della “Legione Carabinieri Lombardia”, trattandosi di atto dovuto. La richiesta non può, pertanto, trovare accoglimento per mancanza dei presupposti.

**P.Q.M.**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, e gli artt. 2.5, 9 e 10 del Regolamento Antidoping Equini (EAD), e considerato che non risultano altre violazioni del Regolamento Antidoping Equini (EAD) da parte del Deferito

**APPLICA**

al signor Giuseppe Utili, in epigrafe generalizzato, la sanzione di 2 (due) anni di sospensione dall'attività agonistica e l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 25 febbraio 2019

**PRESIDENTE:** *F.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE RELATORE:** *F.to* Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE:** *F.to* Avv. Gianpiero Orsino